

***Caso n. COMP/M.2247 -
CU ITALIA / BANCA
POPOLARE DI LODI /
JV***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 24/01/2001

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 301M2247*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.01.2001

PROCEDURA RELATIVA ALLE
CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

Alle parti notificanti

Oggetto: Caso n. COMP/M. 2247 – CU ITALIA/BANCA POPOLARE DI LODI/JV

Notifica del 14/12/2000 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹

Publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 366, 20/12/2000, p. 15

1. In data 14/12/2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio riguardante l'acquisizione da parte di Commercial Union Italia SpA (CU), compagnia di assicurazione facente parte del gruppo assicurativo britannico CGNU, e Banca Popolare di Lodi (BPL) del controllo congiunto, tramite la società veicolo Finoa Srl, delle compagnie di assicurazione CU Previdenza (CU Previdenza) e Eurovita Italcasse Assicurazioni SpA (Eurovita), al fine di dar vita ad un progetto di bancassurance.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :
 - per CU: attività assicurativa e riassicurativa nel ramo danni ed attività assicurativa nel ramo vita;
 - per BPL: attività bancaria ed in minor misura assicurativa;
 - per CU Previdenza : attività assicurativa nel ramo vita;

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

- per Eurovita: attività assicurativa nel ramo vita.
3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4 c) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio².
 4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione,
Mario Monti,
Membro della Commissione

² GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.